

**Circolare n. 13 - OGGETTO :Art. 66 CCNL 11 gennaio 2001 -
ANTICIPAZIONE TFR - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
Prot. DCRU/SRP/USNC/32**

Da Micheli Francesco

A tutte le Direzioni, Divisioni e Servizi Centrali Servizio Risorse Umane: Divisione Corrispondenza, Divisione Rete Territoriale, Divisione Banco Posta, Divisione Espresso Logistica Pacchi, Responsabili Regionali R.U., tutte le Direzioni regionali, tutte le Filiali, Responsabili di Poli Corrispondenza, Responsabili di C.R.P., Datore di Lavoro- Igiene e Sicurezza del Lavoro c/c Ufficio di Presidenza, Ufficio dell'Amministratore Delegato, LL.SS.

Il 3 maggio u.s. azienda e OO.SS. nazionali hanno condiviso il regolamento di attuazione per l'erogazione dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto, in esecuzione dell'art. 66 del CCNL 11 gennaio 2001.

Nel trasmettere in allegato il testo del regolamento in questione (allegato 1), si forniscono nel contempo le seguenti precisazioni di carattere operativo.

Nel calcolo degli anni di servizio utili per proporre la richiesta di anticipazione del TFR, vanno considerati anche gli anni di servizio alle dipendenze della ex Amministrazione P.T. e dell'E.P.I.

La quota parte di anticipazione erogabile verrà computata nella misura massima del 70% del TFR maturato dall'interessato al mese precedente alla data della domanda; si precisa al riguardo che l'istituto del TFR è stato introdotto per i dipendenti di Poste Italiane dal 28 febbraio 1998, data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in "Poste Italiane S.p.A.:"

Limitatamente alle anticipazioni richieste per fronteggiare spese sanitarie (art. 6, lett. a), fino al 31 dicembre 2003, la misura massima dell'anticipazione viene elevata dal 70% al 95%.

Per le anticipazioni richieste per acquisto e/o ristrutturazione della "prima casa", per la formazione prevista degli artt. 5 e 6, l.53/2000, e per le spese da sostenere per la fruizione dei congedi ex art. 7, L.53/00, (congedi parentali), la misura massima della anticipazione rimane fissata al 70% del TFR maturato.

L'accettazione delle domande motivate da spese di ampliamento di abitazione di proprietà insufficiente, spese per formazione, spese da sostenere durante i congedi parentali, potrà avvenire qualora non risultino esaurite le aliquote annue per effetto delle richieste relative a spese sanitarie straordinarie e spese relative all'acquisto/ristrutturazione/costruzione della prima casa.

Nel caso in cui le domande presentate esauriscano la disponibilità annua, verrà data priorità alle domande presentate per spese sanitarie e spese di acquisto prima casa connesse a sfratto esecutivo non per morosità convalidato dall'Autorità Giudiziaria.

Diversamente, le domande verranno evase secondo il criterio cronologico di presentazione.

Le domande di anticipazione dovranno essere presentate, dai dipendenti interessati, a pena di inammissibilità, a mezzo di Raccomandata A.R. indirizzata al Servizio Amministrazione Personale della D.C.R.U., utilizzando l'allegato facsimile (allegato 2), corredate dalla documentazione rispettivamente richiesta

dall'art. 6 del regolamento, per i singoli motivi che giustificano le anticipazioni e precisamente:

- art. 6, lett. A) : spese sanitarie;
- art. 6, lett. B) : acquisto "prima casa" (B1),
acquisto "prima casa" in presenza di abitazione insufficiente (B2),
costruzione "prima casa" (B3),
acquisto in cooperativa (B4),
ristrutturazione inderogabile (B5),
ampliamento abitazione (B6);
- art. 6, lett. C) : formazione prevista dagli artt. 5 e 6 L.53/2000;
- art. 6, lett. D) : spese da sostenere durante la fruizione congedi parentali.

Non saranno ritenute valide ad ogni conseguente effetto, le domande che non siano state presentate a mezzo di Raccomandata A.R. o che risultino prive anche di uno solo dei documenti prescritti.

La presente circolare ed il Regolamento allegato va portata con sollecitudine a conoscenza di tutto il personale.

Francesco Micheli
Il Direttore

ANTICIPAZIONE DEL TFR – REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

In esecuzione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 66 CCNL 11.1.2001 viene definito il Regolamento per l'erogazione della anticipazione sul trattamento di fine rapporto, di cui alla L. 297 del 29/5/1982.

Art.1 Introduzione

Con il presente accordo le Parti stipulanti, nel comune intento di dare completa attuazione a quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia, definiscono i criteri applicativi in ordine alla anticipazione sul trattamento di fine rapporto di cui all'art.2120 cod. civ. come modificato dall'art.1 della L.297 del 29/5/1982.

Art.2 Beneficiari

Hanno titolo a richiedere l'anticipazione i lavoratori che abbiano maturato almeno otto anni di servizio presso la Società alla data di presentazione della domanda, con esclusione di qualsivoglia anzianità convenzionale comunque riconosciuta.

Art.3 Limiti numerici

Per individuare il numero degli aventi titolo all'anticipazione entro i limiti previsti dalla Legge "10% dei richiedenti, comunque nel limite del 4% del numero totale dei dipendenti" si farà riferimento alla situazione del personale in servizio presso la Società al 1° gennaio di ogni anno.

La parte di aliquota (arrotondata all'unità superiore) degli aventi diritto eventualmente non esaurita in un anno non è trasferibile a quello successivo.

Le domande presentate in eccedenza rispetto al limite annuale, vengono riportate nello stesso ordine al 1° gennaio dell'anno successivo e verranno soddisfatte – semprechè permangano i requisiti prescritti – nell'ambito del limite annuale stabilito per l'anno stesso.

Art.4 Misura dell'anticipazione

La misura massima dell'anticipazione, che può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, salvo quanto in appresso specificato, è stabilita in ragione del 70% del trattamento di fine rapporto maturato al mese precedente la domanda, al netto di qualsivoglia parte del medesimo già impegnata a garanzia di esposizioni debitorie del lavoratore interessato (es. atto emesso dall'Autorità giudiziaria).

L'ammontare dell'anticipazione viene detratto a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto, compreso quello spettante ex art. 2122 cod. civ., e non potrà comunque essere superiore all'importo risultante dalla documentazione prodotta.

Art. 5 Motivi che giustificano l'anticipazione

La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalla necessità di:

- 1) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche per il lavoratore, coniuge, figli ed altri familiari conviventi fiscalmente a carico, nonché quelli nei confronti dei quali il richiedente abbia l'obbligo alimentare e per il/la convivente, escludendosi in tale ultima ipotesi l'anticipazione qualora il/la convivente possa esercitare presso terzi il diritto in questione e che ottenga, in virtù del diritto, un'anticipazione sufficiente a coprire la spesa;
- 2) acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli;
- 3) formazione, prevista dagli artt. 5 e 6 della L.53/2000
- 4) spese da sostenere durante la fruizione dei congedi, come previsto dall'art. 7 L.n.53 del 2000.

Art. 6 Requisiti per la concessione dell'anticipazione del TFR

A) Spese sanitarie

Per le terapie e gli interventi in questione si intendono quelle prestazioni che possiedono il requisito della straordinarietà. La necessità di terapie o interventi straordinari deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche.

Qualora la prestazione per cui è richiesta l'anticipazione riguardi un familiare tra quelli al punto 1) che precede, il richiedente dovrà produrre documentazione opportuna che provi lo stato di fatto e di diritto in essere.

Ai fini della determinazione e del pagamento dell'anticipazione, la richiesta deve essere corredata di preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l'intervento.

A terapia od intervento eseguiti, l'interessato è tenuto alla esibizione, entro 3 mesi, dei rendiconti delle spese sostenute (notule, fatture, parcelle) effettivamente.

Il dipendente è obbligato a chiedere agli organi competenti e a riversare alla Società qualsiasi rimborso che sia previsto in suo favore da parte di Enti pubblici e privati (ovviamente al lordo dell'imposta).

Nel caso non ottemperi alla previsione del comma precedente l'anticipazione sarà comunque ridotta del corrispondente importo con obbligo di restituzione al lordo dell'imposta.

Nel caso che la spesa documentata risulti inferiore alla somma erogata, il lavoratore dovrà restituire all'Azienda la parte non utilizzata; nel caso in cui la terapia o l'intervento non abbiano avuto luogo per qualsiasi motivo, il lavoratore dovrà restituire all'Azienda la somma anticipatagli al lordo dell'imposta versata dalla Società.

In caso di restituzione integrale, l'interessato sarà reintegrato nel diritto a reiterare la richiesta di anticipazione. La richiesta di anticipazione per spese sanitarie, considerata la finalità specifica della stessa, potrà essere eccezionalmente rinnovata durante il rapporto di lavoro purchè l'importo complessivamente erogato non ecceda il 70% dell'ammontare del trattamento di fine rapporto, calcolato con i criteri di cui all'art. 4, al momento dell'ulteriore domanda.

Disposizione transitoria

Per il periodo dalla data di stipula del presente atto fino al 31 dicembre 2003 la misura massima dell'anticipazione del TFR per "spese sanitarie" viene elevata dal 70% al 95% del TFR maturato.

B) Acquisto della prima casa di abitazione.

Si definiscono i seguenti principi di carattere generale:

- 1) per prima casa di abitazione è da intendersi quella di cui al punto b, 8° comma art. 1 L.297/82. Ai fini del presente accordo si intende per prima casa di abitazione quella stabile e ordinaria per il dipendente che – in funzione dello svolgimento del suo rapporto di lavoro – può anche non coincidere con la località di lavoro dello stesso, semprechè la località

- prescelta gli consenta di raggiungere quotidianamente il posto di lavoro medesimo;
- 2) è ammessa la richiesta di anticipazione del dipendente solo quando lo stesso, il coniuge ed i figli se conviventi non risultino proprietari di unità immobiliari abitative nell'ambito della provincia ove è situata la sede di lavoro e nell'ambito della provincia ove si è eletto domicilio. Si fa eccezione solo ed esclusivamente nel caso in cui il richiedente e gli altri familiari come sopra specificati siano titolari di nuda proprietà gravata di usufrutto per legge o successione e/o titolari di comproprietà pro indiviso fino al 50% (escluso però il caso di comproprietà col proprio coniuge, non effettivamente e legalmente separato, qualunque sia il regime patrimoniale in essere, che realizzi la disponibilità totale del bene);
 - 3) è ammessa la richiesta di anticipazione a favore del figlio non convivente ovvero del figlio che si distacca dal nucleo familiare risultando altrove il proprio domicilio. Detto figlio non deve essere proprietario di alcuna proprietà immobiliare nell'ambito della provincia ove eventualmente lavori e ove risulti eletto il proprio domicilio;
 - 4) si considera ricompreso nel concetto di acquisto, oltre l'acquisto da terzi e contestuale ristrutturazione, il consolidamento di proprietà in presenza di quota già posseduta, l'assegnazione di alloggio in cooperativa, la costruzione in proprio, il riscatto, la ristrutturazione per dichiarata inagibilità ed in subordine temporale l'ampliamento della casa già in proprietà alle condizioni appresso specificate.

La documentazione da produrre nelle singole fattispecie è la seguente:

B1) acquisto da terzi con eventuale ristrutturazione, anche per consolidamento di proprietà, della prima casa di abitazione per il proprio nucleo familiare o per il figlio.

Documenti:

- 1) domanda;
- 2) atto notorio da cui risulti che il richiedente ed i componenti del proprio nucleo familiare di cui al punto 2 dei criteri di necessità generali lett. B (indicati analiticamente) non sono proprietari di unità immobiliari abitative nell'ambito delle località come sopra indicate con la eventuale precisazione se gli stessi sono titolari di proprietà gravate come sopra o di comproprietà pro indiviso;
- 3) atto notorio da cui risulti che il figlio non è proprietario di immobili abitativi ubicati nell'ambito di località come sopra indicate;
- 4) stato di famiglia;
- 5) atto preliminare di compravendita;
- 6) atto pubblico successivamente alla stipula e atto notorio, dichiarazione sostitutiva di notorietà o certificato anagrafico da cui risulti che l'intestatario del bene abbia eletto la propria residenza ordinaria ove il bene stesso è situato. La mancata stipula o la mancata elezione di nuova residenza darà luogo alla restituzione della somma erogata, ovviamente al lordo dell'imposta;

- 7) in caso di riscatto ogni documentazione utile a provare la legittimità dell'operazione da effettuare con certificazione dell'ente proprietario;
- 8) documentazione della spesa da sostenere e sostenuta per la ristrutturazione contestuale dell'acquisto.

B2) acquisto da terzi della casa di prima abitazione per il proprio nucleo familiare in presenza di unità abitativa effettivamente insufficiente (cioè che non realizzi una capacità abitativa pari ad un vano per ogni componente il nucleo più altro vano e servizi).

Documenti:

- 1) domanda in cui si specifica che si possiede immobile insufficiente confermato da apposita dichiarazione firmata che abbia letto che verrà alienato entro 6 mesi dalla data di domanda;
- 2) documentazione probante le dimensioni e l'ubicazione dell'immobile posseduto;
- 3) stato di famiglia;
- 4) atto preliminare di compravendita relativo all'acquisto di abitazione adeguata;
- 5) atto notorio da produrre entro il semestre da cui risulti l'esistenza della sola proprietà di nuova acquisizione;
- 6) successivo atto pubblico di acquisto, atto pubblico di vendita del precedente immobile, certificato di residenza trasferita nel nuovo domicilio o documento equipollente.

N.B. in questo caso il richiedente che possieda i requisiti di cui sopra è ammesso a presentare domanda con anticipo rispetto al perfezionamento dell'erogazione per un periodo massimo di sei mesi. Decorso tale intervallo senza che il richiedente abbia prodotto l'atto notorio di cui al punto 5 e quindi la prova della vendita di cui al punto 6, la domanda perderà efficacia e si considererà non prodotta.

Si precisa che l'erogazione dell'anticipo è subordinata tassativamente alla realizzazione completa di tutte le condizioni di cui sopra.

B3) costruzione di prima abitazione per il nucleo familiare o per il figlio.

Documenti:

- 1) domanda;
- 2) atto notorio da produrre come sopra (B1 punto 2);
- 3) atto di proprietà del terreno;
- 4) atto di concessione edilizia;
- 5) copia del versamento del contributo;
- 6) copia denuncia inizio lavori;
- 7) preventivo di costo dell'intera opera;
- 8) stato di famiglia;
- 9) successiva denuncia fine lavori e certificato residenza.

N.B. Se la costruzione riguarda il figlio per cui si richiede l'anticipazione occorre produrre i documenti di cui ai nn. 3,6 del punto B1).

B4) Acquisto in cooperativa.

Documenti:

- 1) domanda;
- 2) atto notorio come sopra (B1 punto 2);
- 3) estratto notarile iscrizione libro soci e contratto di appalto;
- 4) atto di prenotazione o assegnazione (notarile);
- 5) copie dei pagamenti effettuati;
- 6) preventivo del costo dell'intera unità;
- 7) stato di famiglia.

N.B. se l'acquisto in cooperativa riguarda il figlio per cui si richiede l'anticipazione occorre produrre i documenti di cui ai nn. 3,6 del punto B1.

B5) Ristrutturazione inderogabile

Documenti:

- 1) domanda;
- 2) atto notorio come sopra (B1 punto 2);
- 3) stato di famiglia;
- 4) dichiarazione di inagibilità parziale e/o totale emessa dal sindaco e/o genio civile;
- 5) preventivo spesa;
- 6) concessione edilizia.

Qualora le aliquote annuali non dovessero essere esaurite per effetto delle richieste motivate come ai punti che precedono, si potrà dare luogo all'accettazione di ulteriori domande avanzate per le circostanze appresso specificate.

B6) Ampliamento 1° casa già di proprietà insufficiente perché non realizza una capacità abitativa pari ad un vano per ogni componente il nucleo familiare più un altro vano e servizi tramite costruzione o acquisto di porzione complementare.

Documenti:

- 1) domanda;
- 2) atto notorio come sopra;
- 3) stato di famiglia;
- 4) certificato di residenza;
- 5) documentazione probante la dimensione della casa in proprietà;
- 6) documentazione probante la dimensione di quanto acquistare o costruire;
- 7) concessione edilizia;
- 8) preventivo di costo;
- 9) atto preliminare di compra-vendita;

10) atto pubblico di acquisto entro sei mesi dalla ricezione dell'anticipazione.

C) Formazione per la quale il lavoratore fruisce dei congedi di cui agli artt. 5 e 6 della L.53/2000, finalizzata al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di 2° grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro, nonché al proseguimento dei percorsi formativi – c.d. "formazione continua" – per accrescere le competenze/conoscenze personali.

Documenti:

- 1) domanda;
- 2) attestato dell'Istituto/Ente erogatore della formazione in ordine al programma ed alla durata del corso degli studi cui l'interessato intende iscriversi;
- 3) relativo preventivo di spesa predisposto dall'Istituto/Ente di cui sopra;
- 4) fattura/ricevuta fiscale in ordine alle spese al riguardo sostenute da esibire all'azienda tempestivamente e comunque entro due mesi dalla ricezione dell'anticipazione.

D) Spese da sostenere nel periodo di fruizione dei congedi di cui all'art. 7, comma 1, L. n. 1204 del 1971, come sostituito dall'art. 3, comma 2, L. n. 53 del 2000.

Documenti:

- 1) domanda;
- 2) preventivo di spesa relativo agli oneri da sostenere in relazione a specifici bisogni del figlio/a;
- 3) fattura/ricevuta fiscale in ordine alle spese sostenute da esibire all'azienda tempestivamente e comunque entro due mesi dalla ricezione dell'anticipazione.

Art. 7 Disposizioni finali.

Nell'evasione delle domande si seguirà il criterio cronologico di presentazione che dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata A/R corredata, a pena di inammissibilità, di tutta la documentazione prevista al Servizio Amministrazione del Personale della DCRU.

Nel caso in cui le domande presentate esauriscano la disponibilità annua di cui all'art. 3, l'azienda darà priorità a quelle presentate per spese sanitarie ed alle altre connesse ad uno sfratto esecutivo, non per morosità, convalidato dall'Autorità Giudiziaria.

Le anticipazioni per ristrutturazione inderogabile, verranno riscontrate positivamente dall'azienda anche se in eccedenza rispetto alle aliquote previste per l'anno di riferimento e comporteranno, in tal caso, una correlata riduzione dell'aliquota disponibile per l'anno successivo.

RACCOMANDATA A.R.

A: POSTE ITALIANE S.p.A.
D.C.R.U. Servizio Amministrazione Personale
Viale Europa 175 – 00144 ROMA

**DOMANDA DI ANTICIPAZIONE T.F.R. MATURATO A DECORRERE DAL
28.2.1998**

Il sottoscritto.....

Area Professionale.....

In servizio presso.....

A conoscenza del regolamento di attuazione della anticipazione del T.F.R. del 3 maggio 2001, di cui all'art. 66 del CCNL 11/1/2001, con particolare riferimento alle condizioni di evasione delle domande, delle priorità di accettazione in caso di esaurimento della disponibilità annua e delle condizioni di accettazione per le circostanze di cui all'art. 6 lett. B6), C) e D) del regolamento stesso:

CHIEDE

L'anticipazione del T.F.R. nella misura del% (ovvero nella misura massima consentita) ed alle condizioni previste dal regolamento stesso, per i seguenti motivi (**barrare la sola casella che interessa**):

- spese sanitarie per terapie e interventi straordinari (art. 5, comma 1, art. 6, lett. a);
- acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento prima casa di abitazione per sé e i figli (art. 5, comma 2, art.6, lett. B1-6);
- formazione prevista dagli artt. 5 e 6 della Legge n. 53/2000 (art. 5, comma 3, art. 6 lett. C);
- spese da sostenere durante la fruizione dei congedi di cui all'art. 7, Legge n.53/2000 (art.5, comma 4, art. 6, lett. d);

A tal fine allega la relativa documentazione giustificativa, ai sensi del seguente articolo del regolamento:

art. 6 lett. A) (spese sanitarie),

art. 6 lett. B)/B1 (acquisto prima casa);

art.6, lett. B)/B2 (acquisto prima casa in presenza di abitazione insufficiente;

art. 6 lett. B)/B3 (costruzione prima casa);

art. 6, lett. B)/B4 (acquisto in cooperativa);

art. 6, lett. B)/B5 (ristrutturazione inderogabile);

art. 6, lett. B)B6 (ampliamento abitazione insufficiente);

art. 6, lett. C) (formazione);

art. 6, lett. D) (spese per fruizione congedi parentali).

Elenco documenti allegati:

- 1).....
- 2).....
- 3).....
- 4).....
- 5).....
- 6).....
- 7).....
- 8).....
- 9).....
- 10).....

Elenco documenti che si impegna a produrre successivamente:

.....
.....
.....
.....

data

firma dipendente